

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4508

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NICOTRA, NUCCI MAURO, SAPIENZA, VAIRO, RIGGIO**

*Presentata il 23 gennaio 1990*

---

Norme per l'utilizzo a favore delle famiglie dei  
fondi della Cassa unica per gli assegni familiari

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questo progetto nasce dalla constatazione che i fondi della Cassa unica assegni familiari, finanziata con trattenute sullo stipendio dei lavoratori dipendenti (6 per cento circa per i lavoratori dell'industria ed aliquote minori per gli altri) vengono utilizzati anche per scopi diversi da quelli istituzionali.

Pertanto ci sembra corretto chiedere che, nell'arco di cinque anni, tali fondi siano riportati integralmente ad un equo utilizzo a favore della famiglia.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La presente legge detta nuove norme per la disciplina degli assegni familiari. Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.

## ART. 2.

1. È istituito un « assegno famiglia » mensile, da versare direttamente ad ogni responsabile della gestione familiare, se familiare di lavoratore dipendente e sprovvisto di redditi propri, esclusa la proprietà della casa di abitazione.

## ART. 3.

1. L'assegno di cui all'articolo 2 è composto da:

*a)* un contributo statale pari a lire cinquantamila mensili, che può essere attribuito anche a familiari di lavoratori autonomi;

*b)* un contributo di solidarietà pari a lire 150.000 mensili indicizzate, che è incrementato di lire cinquantamila mensili indicizzate per ogni figlio minore a carico.

2. Al contributo di cui alla lettera *a)* del comma 1 si provvede mediante abolizione della detrazione fiscale per il coniuge a carico.

3. Al contributo di cui alla lettera *b)* del comma 1 si provvede mediante utilizzo dei fondi della Cassa unica per gli assegni familiari.

4. Ad ogni lavoratore dipendente spetta comunque l'assegno per ogni figlio minore a carico.

5. Nelle famiglie in cui vi sia un solo genitore, l'assegno per il primo figlio è elevato a lire 150.000 mensili indicizzate.

ART. 4.

1. È istituito un fondo pensioni per l'erogazione della pensione sociale ai soggetti di cui alla presente legge che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

2. La pensione sociale è calcolata in base al reddito personale del richiedente, non cumulabile con il reddito del coniuge.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce, con proprio decreto, la quota dell'assegno famiglia da versare come contributo al fondo pensioni di cui al comma 1.

ART. 5.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in documenti ed atti ufficiali devono essere evitate dizioni quali « familiari a carico » e « popolazione non attiva », se riferite a persone che svolgono a tempo pieno lavoro casalingo nell'ambito della propria famiglia. Tali dizioni devono essere sostituite rispettivamente con « responsabile della gestione familiare » e « popolazione attiva addetta alle cure familiari ».